

# **Legge federale per la protezione degli stemmi pubblici della Svizzera e di altri segni pubblici**

**(Legge federale per la protezione degli stemmi pubblici, LPSP)**

*Avamprogetto*

Modifica del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto l'articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
visto il messaggio del Consiglio federale del ...<sup>2</sup>,  
*decreta:*

## **Capitolo 1: Segni pubblici della Svizzera**

### **Sezione 1: Disposizioni generali**

#### **Art. 1** Croce svizzera

La croce svizzera è una croce bianca verticale, libera, in campo rosso, i bracci della quale, eguali fra loro, sono di un sesto più lunghi che larghi.

#### **Art. 2** Stemma della Confederazione Svizzera

<sup>1</sup> Lo stemma della Confederazione Svizzera (stemma svizzero) è una croce bianca in uno scudo triangolare.

<sup>2</sup> Per la forma, il colore e le proporzioni fa stato il modello raffigurato nell'allegato 2.

#### **Art. 3** Bandiera svizzera

<sup>1</sup> La bandiera svizzera mostra una croce bianca verticale in un campo quadrato.

<sup>2</sup> Per la forma, il colore e le proporzioni fa stato il modello raffigurato nell'allegato 2.

<sup>3</sup> Sono fatte salve le disposizioni della legge federale del 23 settembre 1953<sup>3</sup> sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera e della legge federale del 21 dicembre 1948<sup>4</sup> sulla navigazione aerea.

- 1 RS 101
- 2 FF ...
- 3 RS 747.30
- 4 RS 748.0

**Art. 4** Emblemi della Confederazione

<sup>1</sup> Gli emblemi della Confederazione sono segni pubblici che non rientrano tra quelli contemplati dagli articoli 1-3, in particolare i contrassegni federali di controllo e di garanzia.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale definisce gli emblemi della Confederazione.

**Art. 5** Stemmi, bandiere ed emblemi di Stato dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni

Gli stemmi, le bandiere e gli emblemi dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni sono definiti dal rispettivo diritto cantonale.

**Art. 6** Denominazioni ufficiali

Sono considerate denominazioni ufficiali le parole «Confederazione», «federale», «Cantoni», «cantonale», «Comune», «comunale» o altre denominazioni che rinviano a un'attività ufficiale.

**Art. 7** Segni nazionali figurativi e verbali

Sono considerati segni nazionali figurativi o verbali i segni che si riferiscono a simboli nazionali quali eroi, luoghi o monumenti.

**Sezione 2: Uso**

**Art. 8** Uso degli stemmi

<sup>1</sup> Lo stemma della Confederazione, gli stemmi dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni, gli elementi caratteristici degli stemmi cantonali nonché i segni che possono essere confusi con i suddetti possono essere usati soltanto dall'ente a cui appartengono.

<sup>2</sup> Il capoverso 1 si applica anche ai segni verbali che rinviano allo stemma della Confederazione o allo stemma di un Cantone, distretto, circolo o Comune.

<sup>3</sup> I segni di cui ai capoversi 1 e 2 possono essere apposti soltanto su merci integralmente prodotte in Svizzera.

<sup>4</sup> L'uso degli stemmi da parte di persone che non siano l'ente pubblico è lecito soltanto nei seguenti casi:

- a. come raffigurazioni in dizionari, enciclopedie, opere scientifiche e simili;
- b. per la decorazione in occasione di feste e manifestazioni;
- c. per la decorazione di oggetti d'artigianato quali calici, ciotole, vetri araldici, monete commemorative;

- d. come elemento del segno dei brevetti svizzeri conformemente alle disposizioni della legge federale del 25 giugno 1954<sup>5</sup> sui brevetti d'invenzione.

**Art. 9**            Uso delle bandiere e degli emblemi

<sup>1</sup> Le bandiere e gli emblemi della Confederazione, dei Cantoni, dei distretti, dei circoli e dei Comuni o i segni che possono essere confusi con i suddetti possono essere usati liberamente se l'uso non è inappropriato o fuorviante, contrario all'ordine pubblico, alle buone usanze o al diritto in vigore.

<sup>2</sup> Se i segni di cui al capoverso 1 sono interpretati dalle cerchie interessate come riferimenti alla provenienza geografica di prodotti e servizi, essi sono considerati indicazioni di provenienza ai sensi dell'articolo 47 della legge federale del 28 agosto 1992<sup>6</sup> sulla protezione dei marchi e devono soddisfare le condizioni ivi definite.

**Art. 10**            Uso delle denominazioni ufficiali

Le denominazioni ufficiali e le indicazioni che possono essere confuse con esse possono essere usate liberamente da sole o insieme ad altre parole, se l'uso non è inappropriato o fuorviante, contrario all'ordine pubblico, alle buone usanze o al diritto in vigore.

**Art. 11**            Uso dei segni nazionali figurativi e verbali

<sup>1</sup> I segni nazionali figurativi o verbali possono essere usati liberamente se l'uso non è inappropriato o fuorviante, contrario all'ordine pubblico, alle buone usanze o al diritto in vigore.

<sup>2</sup> Se i segni nazionali figurativi o verbali sono interpretati dalle cerchie interessate come riferimenti alla provenienza geografica di prodotti e servizi, essi sono considerati indicazioni di provenienza ai sensi dell'articolo 47 della legge federale del 28 agosto 1992<sup>7</sup> sulla protezione dei marchi e devono soddisfare le condizioni ivi definite.

**Art. 12**            Uso di segni pubblici della Svizzera che possono essere confusi con segni pubblici dell'estero

L'uso degli stemmi, delle bandiere e degli emblemi della Svizzera che non sia contrario alla presente legge, non può essere vietato neanche se questi segni possono essere confusi con un segno pubblico dell'estero.

<sup>5</sup> RS 232.14

<sup>6</sup> RS 232.11

<sup>7</sup> RS 232.11

### **Sezione 3: Divieto di registrazione**

#### **Art. 13**

<sup>1</sup> Un segno il cui uso è illecito secondo gli articoli 8-11, non può essere registrato come marchio, design, ditta nonché nome di un'associazione o di una fondazione oppure come elemento di questi.

<sup>2</sup> Il divieto di registrazione vale anche nei casi in cui l'articolo 8 capoverso 4 permette l'uso.

### **Capitolo 2: Segni pubblici dell'estero**

#### **Sezione 1: Uso**

#### **Art. 14**      Uso dei segni pubblici dell'estero

<sup>1</sup> Gli stemmi, le bandiere, gli emblemi o i segni che possono essere confusi con essi nonché i segni figurativi e verbali degli Stati esteri possono essere usati soltanto dallo Stato a cui appartengono.

<sup>2</sup> Lo Stato autorizzato può usare i segni di cui al capoverso 1 soltanto se l'uso non è contrario all'ordine pubblico, alle buone usanze o al diritto in vigore.

<sup>3</sup> Se i segni di cui al capoverso 1 sono interpretati dalle cerchie interessate come riferimenti alla provenienza geografica di prodotti e servizi, essi sono considerati indicazioni di provenienza ai sensi dell'articolo 47 della legge federale del 28 agosto 1992<sup>8</sup> sulla protezione dei marchi e devono soddisfare le condizioni ivi definite.

<sup>4</sup> Gli stemmi, le bandiere, gli emblemi di altri enti pubblici, in particolare dei Comuni, possono essere usati liberamente, se l'uso non è inappropriato o fuorviante, contrario all'ordine pubblico, alle buone usanze o al diritto in vigore.

#### **Art. 15**      Autorizzazione

<sup>1</sup> Lo Stato estero legittimato può autorizzare terzi a usare i suoi segni.

<sup>2</sup> È considerata un'autorizzazione ai sensi del capoverso 1 in particolare:

- a. la prova della registrazione identica del segno nel Paese d'origine come marchio, design, ditta nonché nome di un'associazione o di una fondazione, mediante un corrispondente certificato di registrazione dell'autorità straniera competente;
- b. qualsiasi altra prova dell'autorità straniera competente che autorizzi l'uso o la registrazione del segno come marchio, design, ditta nonché nome di un'associazione o di una fondazione.

<sup>8</sup> RS 232.11

## **Sezione 2: Divieto di registrazione**

### **Art. 16**

Un segno il cui uso è illecito secondo l'articolo 14, non può essere registrato come marchio, design, ditta nonché nome di un'associazione o di una fondazione oppure come elemento di questi.

## **Capitolo 3: Elenco elettronico dei segni pubblici protetti**

### **Art. 17**

<sup>1</sup> L'Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI) gestisce un elenco elettronico dei segni pubblici protetti della Svizzera e dei segni pubblici protetti che gli sono stati comunicati dagli Stati esteri. Rende l'elenco accessibile al pubblico.

<sup>2</sup> I Cantoni comunicano all'IPI i segni di cui all'articolo 5.

## **Capitolo 4: Protezione giuridica**

### **Sezione 1: Protezione di diritto civile**

#### **Art. 18** Legittimazione attiva dell'ente pubblico

<sup>1</sup> L'ente pubblico autorizzato a usare un segno pubblico può intentare azione civile contro qualsiasi violazione dei suoi segni protetti secondo gli articoli 2, 4-6 e 14. Gli articoli 52, 55 e 60 della legge federale del 28 agosto 1992<sup>9</sup> sulla protezione dei marchi sono applicabili per analogia.

<sup>2</sup> Per i segni di cui agli articoli 2, 4 e 6 è legittimato ad agire l'IPI.

<sup>3</sup> Il diritto cantonale definisce chi è legittimato ad agire per i segni di cui agli articoli 5 e 6.

<sup>4</sup> Il diritto dello Stato straniero interessato definisce chi è legittimato ad agire per i segni di cui all'articolo 14.

#### **Art. 19** Legittimazione attiva delle associazioni e delle organizzazioni di tutela dei consumatori

Sono legittimati ad intentare azione civile in materia di protezione dei segni pubblici usati come indicazioni di provenienza ai sensi dell'articolo 47 della legge del 28 agosto 1992<sup>10</sup> sulla protezione dei marchi:

<sup>9</sup> RS 232.11

<sup>10</sup> RS 232.11

- a. associazioni professionali o economiche che secondo il loro statuto sono autorizzate a difendere gli interessi economici dei loro membri;
- b. organizzazioni d'importanza nazionale o regionale che secondo il loro statuto si dedicano alla protezione dei consumatori.

#### **Art. 20** Confisca nel procedimento civile

<sup>1</sup> Il giudice può ordinare la confisca degli oggetti contrassegnati illecitamente con un segno pubblico o con un segno che può essere confuso con esso oppure delle installazioni, degli apparecchi e di altri mezzi destinati prevalentemente alla produzione di detti segni.

<sup>2</sup> Il giudice decide se il segno pubblico debba essere reso irriconoscibile oppure se gli oggetti debbano essere distrutti o utilizzati in un determinato modo.

#### **Art. 21** Provvedimenti cautelari

<sup>1</sup> Se un ente pubblico rende verosimile una lesione o un rischio di lesione del suo diritto al segno pubblico tale da potergli causare un pregiudizio difficilmente riparabile, può chiedere l'adozione di provvedimenti cautelari.

<sup>2</sup> Può in particolare chiedere al giudice di ordinare provvedimenti per assicurare le prove, per indagare sull'origine degli oggetti contrassegnati illecitamente con il segno pubblico, per il mantenimento dello stato di fatto o per l'esecuzione a titolo cautelativo di pretese di cessazione o di divieto della turbativa.

### **Sezione 2: Protezione di diritto penale**

#### **Art. 22** Uso illecito di segni pubblici

<sup>1</sup> È punito con una pena detentiva fino a un anno o una pena pecuniaria chi intenzionalmente e illecitamente:

- a. appone su oggetti stemmi, bandiere o emblemi della Svizzera o dell'estero protetti secondo la presente legge o segni che possono essere confusi con essi, oppure vende, offre, introduce sul territorio doganale svizzero, asporta da esso o mette in commercio in altro modo oggetti così contrassegnati;
- b. appone i segni di cui alla lettera a su insegne commerciali, annunci, prospetti o carte commerciali;
- c. usa i segni di cui alla lettera a per servizi o per fare pubblicità ad essi;
- d. usa una denominazione ufficiale o una denominazione che può essere confusa con essa;
- e. usa un segno nazionale figurativo o verbale.

<sup>2</sup> Se agisce per mestiere, l'autore è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.

<sup>3</sup> È fatto salvo l'articolo 64 della legge del 28 agosto 1992<sup>11</sup> sulla protezione dei marchi.

**Art. 23**           Infrazioni commesse nell'azienda

Gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 1974<sup>12</sup> sul diritto penale amministrativo si applicano alle infrazioni commesse in un'azienda da un subordinato, da un mandatario o da un rappresentante.

**Art. 24**           Confisca nel procedimento penale

Il giudice ordina la confisca di oggetti contrassegnati illecitamente con un segno pubblico, indipendentemente dalla punibilità di una determinata persona.

**Art. 25**           Perseguimento penale

<sup>1</sup> Il perseguimento penale compete ai Cantoni.

<sup>2</sup> L'IPI può sporgere denuncia penale per qualsiasi violazione illecita dei segni di cui agli articoli 1-4, 6 e 7. Esso dispone dei diritti integrali di parte e può interporre rimedi giuridici.

**Art. 26**           Intervento dell'Amministrazione delle dogane

<sup>1</sup> Per l'intervento dell'Amministrazione delle dogane si applicano per analogia gli articoli 70-72f della legge del 28 agosto 1992<sup>13</sup> sulla protezione dei marchi.

<sup>2</sup> Può domandare l'intervento chi è autorizzato a intentare azione civile secondo gli articoli 18 e 19.

**Sezione 3:   Comunicazione di decisioni ordinatorie e di sentenze passate in giudicato**

**Art. 27**

L'autorità giudicante notifica all'IPI gratuitamente e in versione integrale le decisioni ordinatorie nonché le sentenze passate in giudicato.

**Capitolo 5:   Disposizioni finali**

**Art. 28**           Esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.

<sup>11</sup> RS 232.11

<sup>12</sup> RS 313.0

<sup>13</sup> RS 232.11

**Art. 29** Abrogazione e modifica del diritto vigente

L'abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato 3.

**Art. 30** Continuazione dell'utilizzazione

In deroga all'articolo 8 gli stemmi usati conformemente alla legge previgente possono essere usati ancora per cinque anni al massimo a partire dall'entrata in vigore della presente legge, anche se secondo tale legge l'uso non è più lecito.

**Art. 31** Marchi depositati o registrati

<sup>1</sup> I marchi depositati o registrati all'entrata in vigore della presente legge che contengono uno stemma come elemento del marchio continuano a essere retti dalla legge previgente.

<sup>2</sup> La registrazione di detti marchi non può più essere prolungata dopo la scadenza del loro termine ordinario di validità.

**Art. 32** Diritti di contrassegno non ancora registrati


Se all'entrata in vigore della presente legge sono pendenti domande di registrazione per marchi, design, ditte nonché nomi di un'associazione o di una fondazione che sono esclusi dalla registrazione secondo il diritto previgente, ma non secondo il nuovo diritto, è considerata come data del deposito la data dell'entrata in vigore della presente legge.

**Art. 33** Referendum e entrata in vigore (nuovo)

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.


*Lo stemma della Confederazione Svizzera*



Definizione del colore rosso:

CMYK 0 / 100 / 100 / 0  
Pantone 485 Cs/ 485 U  
RGB 255 / 0 / 0  
Esadecimale #FF0000  
Scotchcal 100 -13  
RAL 3020 rosso traffico

*La bandiera svizzera*



Definizione del colore rosso:

- CMYK 0 / 100 / 100 / 0
- Pantone 485 Cs/ 485 U
- RGB 255 / 0 / 0
- Esadecimale #FF0000
- Scotchcal 100 -13
- RAL 3020 rosso traffico

## **Modifica del diritto vigente**

### **I**

I seguenti atti legislativi sono abrogati:

1. Legge federale del 5 giugno 1931<sup>14</sup> per la protezione degli stemmi pubblici e di altri segni pubblici.
2. Risoluzione federale del 12 dicembre 1889<sup>15</sup> sullo stemma della Confederazione.

### **II**

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

#### **1. Legge federale del 25 marzo 1954<sup>16</sup> concernente la protezione dell’emblema e del nome della Croce Rossa**

##### *Art. 7*

Un segno il cui uso è illecito secondo la presente legge o un segno che può essere confuso con esso non può essere usato come marchio, design, ditta nonché nome di un’associazione o di una fondazione oppure come elemento di questi.

##### *Art. 8 cpv. 1 e 1<sup>bis</sup>*

<sup>1</sup> È punito con una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria chi:

- a. intenzionalmente e contrariamente alle disposizioni della presente legge o del regolamento previsto nell’articolo 4 capoverso 2, usa l’emblema della Croce Rossa su fondo bianco o le parole «Croce Rossa» o «Croce di Gine-

<sup>14</sup> RU 48 1

<sup>15</sup> RU 11 334

<sup>16</sup> RS 232.22

vra» oppure qualsiasi altro segno o denominazione che potesse far sorgere confusione;

- b, appone tali segni o parole su insegne commerciali, annunci, prospetti o carte commerciali o su merci o loro imballaggi oppure vende, offre, introduce sul territorio doganale svizzero, asporta da esso o mette altrimenti in circolazione merci in tal modo contrassegnate

<sup>1bis</sup> In casi poco gravi o se l'autore ha agito per negligenza, il giudice può comminare una multa.

## **2. Legge federale del 15 dicembre 1961<sup>17</sup> concernente la protezione dei nomi e degli emblemi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e d'altre organizzazioni intergovernative**

### *Art. 1 cpv. 2*

<sup>2</sup> Il divieto vale anche per emblemi che possono essere confusi con detti contrassegni.

### *Art. 2 cpv. 2*

<sup>2</sup> Il divieto vale anche per emblemi che possono essere confusi con detti contrassegni.

### *Art. 3 Abs. 2*

<sup>2</sup> Il divieto vale anche per emblemi che possono essere confusi con detti contrassegni.

### *Art. 6*

Un segno il cui uso è illecito secondo la presente legge o un segno che può essere confuso con esso non può essere usato come marchio, design, ditta nonché nome di un'associazione o di una fondazione oppure come elemento di questi.

### *Art. 7 cpv. 1 e 1<sup>bis</sup>*

<sup>1</sup> È punito con una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria chi:

- a. intenzionalmente e contrariamente alle disposizioni della presente legge usa nomi, sigle, stemmi, bandiere o altri emblemi delle organizzazioni intergovernative menzionate negli articoli 1-3 nonché qualsiasi altro emblema che potesse far sorgere confusione;
- b. appone tali emblemi su insegne, annunci, prospetti o carte commerciali o su merci o loro imballaggi oppure vende, offre, introduce sul territorio dogana-

<sup>17</sup> RS 232.23

le svizzero, asporta da esso o mette altrimenti in circolazione merci in tal modo contrassegnate.

<sup>2</sup> In casi poco gravi o se l'autore ha agito per negligenza, il giudice può comminare una multa.

### **3. Legge federale del 23 settembre 1953<sup>18</sup> sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera**

*Art. 3 cpv. 2*

<sup>2</sup> Per la forma, il colore e le proporzioni fa stato il modello raffigurato nell'allegato I della presente legge.

*Allegato I*

La bandiera marittima svizzera

Definizione del colore rosso:

CMYK 0 / 100 / 100 / 0

Pantone 485 Cs/ 485 U

RGB 255 / 0 / 0

Esadecimale #FF0000

Scotchcal 100 -13

RAL 3020 rosso traffico

<sup>18</sup> RS 747.30